

RICORDO DI GIOVANNI GUALANDI*

Mario Caravale

Il mio primo ricordo di Giovanni Gualandi risale al mio ingresso, come studente, nella Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza romana, quando iniziai a seguire le lezioni e le esercitazioni delle discipline del primo anno, un po' disorientato, al pari delle altre matricole, di fronte alle forme nuove di insegnamento, tanto diverse da quelle che gli anni del liceo ci avevano reso familiari. Giovanni Gualandi svolgeva un corso di esercitazioni di Istituzioni di diritto romano, legato alla cattedra di cui era titolare Edoardo Volterra, e la sua didattica ci piacque subito non soltanto per la chiarezza dell'esposizione, per la capacità di rendere facili questioni che ci apparivano di grande complessità, ma anche per la cortesia con cui si rivolgeva a noi, per la distaccata ironia con cui illuminava le sue parole, per la misurata semplicità con cui ci comunicava la sua profonda cultura giuridica e la sua straordinaria erudizione. E cortesia, distaccata ironia, semplicità, profonda cultura, straordinaria erudizione sono le doti di Giovanni che ho continuato ad ammirare quando, una volta conseguita la laurea, ho avuto la fortuna di stringere con lui una salda amicizia.

Giovanni Gualandi era nato a Bologna nel settembre del 1927 e nella sua città natale si era laureato nel 1949 con Edoardo Volterra, il maestro cui rimase sempre legato da vincoli di ammirazione profonda e di sincero affetto filiale. Di Volterra Gualandi divenne ben presto assistente ordinario, seguendolo poi a Roma dopo il trasferimento da Bologna, e nel filone delle ricerche svolte da Volterra condusse i suoi primi studi. In quegli anni, infatti, Volterra andava svolgendo interessanti ricerche sui diplomi militari con i quali si accordava il *connubium* alle donne *iuris peregrini* che i soldati cittadini romani avrebbero potuto condurre in moglie al termine dell'*honesta missio*, diplomi in cui si stabiliva che in tal caso i coniugi "proinde liberos tollant" come se fossero nati da due cittadini romani. Sul significato dell'espressione "tollere liberos" Gualandi intervenne con un breve saggio (*Tollere liberos in un passo di Petronio*, in *Rivista italiana per*

* Già pubblicato in *Archivio giuridico*, CCXXV (2005), pp. 329-333.

le scienze giuridiche, s. 3, VI [1952-1953], pp. 413-417) nel quale prendeva in esame un brano del *Satyricon* (116, 7) dove Petronio usava questa espressione, brano che forniva importante conferma alla tesi secondo cui “l’atto di *tollere liberos* aveva, come conseguenza giuridica, l’acquisto da parte del genitore della patria *potestas* sui *liberi*, i quali divenivano *sui heredes* alla morte del padre”.

Ma erano soprattutto le indagini di Volterra sulla legislazione imperiale ad indirizzare le ricerche di Gualandi. Il primo frutto di tali ricerche è costituito dal saggio *Intorno a una legge attribuita a Valentiniano I*, apparso nella raccolta di *Studi in onore di Pietro De Francisci*, Milano 1954, III, pp. 175-225. Anche in questo caso erano fonti letterarie, non giuridiche, ad essere usate da Gualandi per risolvere problemi giuridici. Lo storico bizantino Socrate lo Scolastico narrava che “l’imperatore Valentiniano I avrebbe emanato, nel 370 d. C., una legge con cui si autorizzava chiunque ad avere contemporaneamente due mogli legittime. Scopo della norma sarebbe stato quello di permettere all’imperatore di contrarre un nuovo matrimonio senza dover ripudiare la prima moglie, Severa”. L’autenticità della legge attribuita a Valentiniano I, messa in dubbio da molti studiosi – non tutti – di antichità cristiane, era stata discussa da Volterra il quale aveva concluso “che non può affermarsi né escludersi con certezza la sua esistenza”. Gualandi interveniva nella questione, prendendo in esame i numerosi autori coevi e successivi a Socrate che riportano la medesima notizia, autori trascurati dalla storiografia giuridica, allo “scopo di saggiare l’attendibilità delle notizie, fornite da scrittori non giuridici, sulla attività legislativa nel Basso Impero, nonché di studiare le successive trasmissioni delle notizie stesse, valutando attentamente le deformazioni ed i travisamenti che esse subiscono ad opera dei vari scrittori”. Attraverso un’accurata analisi critica di numerosi testi, Gualandi arrivava a negare attendibilità al racconto di Socrate lo Scolastico: da un canto la notizia della bigamia di Valentiniano I risulta “frutto di deformazione storica ed è contraddetta da altre fonti” le quali attestano l’atto di ripudio della moglie Severa compiuto dall’imperatore, nel rispetto della vigente legislazione matrimoniale, prima delle seconde nozze, dall’altro numerose argomentazioni portavano “ad escludere la possibilità della emanazione di una siffatta legge da parte di Valentiniano I”. Il tema delle costituzioni imperiali del tardo Impero continuò ad occupare gli interessi di Gualandi anche negli anni successivi. Nel saggio *Privilegi imperiali e dualità legislativa nel Basso Impero alla luce di alcuni testi di Libanio*, in *Archivio giuridico*, s. 6, XXV (1959), egli ricorreva ancora una volta alla testimonianza di autori non giuristi per risolvere problemi giuridici di sicuro rilievo. La vicenda di Libanio, il quale aveva ottenuto dall’im-

peratore Giuliano il privilegio di nominare erede il figlio naturale Cimone, contro la costituzione costantiniana che relegava i figli nati fuori del matrimonio nella categoria dei *filii naturales*, offriva l'occasione per affrontare sia il problema dell'efficacia temporale dei privilegi imperiali in età postclassica, sia quello dell'uniformità legislativa delle due parti dell'Impero. Del primo problema si erano occupati in precedenza Mommsen e Orestano, i quali avevano preso in esame il solo periodo classico giungendo a conclusioni opposte, sostenendo il primo l'estinzione dei privilegi "alla morte dell'imperatore che li aveva elargiti", affermando il secondo la validità degli stessi sotto i suoi successori. Il caso di Libanio, che lamentava la fine del privilegio ottenuto da Giuliano dopo la morte di quest'ultimo, dimostrava con chiarezza come in età postclassica l'efficacia di tali provvedimenti fosse limitata alla vita dell'imperatore concedente. Per quanto riguarda la seconda questione, la richiesta rivolta da Libanio all'imperatore orientale Valente di estendere alla parte dell'Impero da lui governata la costituzione con cui in Occidente Valentiniano I aveva riconosciuto ai figli naturali il diritto di acquistare una quota del patrimonio del padre, forniva conferma all'idea, avanzata da Gaudemet e da de Dominicis contro l'interpretazione tradizionale e prevalente, della separazione legislativa tra le due parti dell'Impero: le disposizioni normative di un Augusto avevano efficacia nell'altra parte dell'Impero solo in virtù di un atto autonomo dell'Augusto che le era preposto. E allo stesso tema della legislazione imperiale Gualandi dedicò la sua ampia monografia, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, Milano 1963. Lo studio era articolato in due volumi. Il primo era una ricca ed ordinata raccolta, particolarmente accurata, delle fonti legislative dei secoli I-III, distinte per giuristi ed imperatori, nella quale erano riportate le norme imperiali disseminate nelle opere della giurisprudenza, per lo più trasmessaci dal Digesto. La raccolta offriva il materiale indispensabile ad affrontare i problemi trattati nel secondo volume, nel quale venivano prese in esame le relazioni tra giurisprudenza e legislazione. Il tema della conoscenza da parte dei giuristi dei provvedimenti imperiali era esaminato sia sotto l'aspetto quantitativo, cioè relativo al numero delle costituzioni citate da ciascun autore, sia sotto quello qualitativo, ben più rilevante, che riguardava l'attività interpretativa del giurista. In proposito Gualandi individuava due distinti momenti: in una prima fase la dottrina si era preoccupata di riprodurre nella sua integrità il testo imperiale, mentre successivamente, ed in particolare nel periodo postclassico, si limitò ad individuare ed esporre i principi essenziali del provvedimento. L'altro tema era, poi, quello dell'influenza dei giuristi sulla formulazione del testo imperiale. La ricerca di Gualandi confermava che questa era notevolissima, anche perché molto

spesso gli stessi giuristi intervenivano come estensori materiali della legge. Legislazione e dottrina, allora, non costituivano “due entità fra loro antitetiche”, ma, al contrario, risultavano strettamente collegate, con la giurisprudenza sempre più interessata alle disposizioni del principe e quest’ultimo sempre più portato ad appoggiarsi, a ricevere lumi ed impulso “dalla elaborazione ricca e geniale della giurisprudenza”.

Accanto a questo filone di indagini un altro andava coltivando Gualandi nel medesimo torno di anni. Nel 1956 nelle *Memorie della Accademia Nazionale dei Lincei*, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche aveva pubblicato un ampio lavoro *Glosse preaccursiane al “Digestum Novum” in frammenti membranacei della Bibliothèque Royale di Bruxelles (Ms. II, 1768)*. Il rinvenimento del manoscritto costituiva già un contributo di per sé importante alla conoscenza del pensiero dei glossatori. Gualandi offriva una trascrizione filologicamente accurata del testo, delle glosse e ne esaminava la paternità, rivedendo alcune attribuzioni indicate dallo stesso Accursio e rilevando che delle 78 glosse siglate la maggior parte erano di Piacentino, mentre le altre spettavano a Martino, Rogerio, Guglielmo da Cabriano, Giovanni Bassiano, Bulgaro, Irnerio, Enrico da Baila. All’ambiente culturale della glossa e alla vita universitaria dello Studio bolognese del secolo XIII è dedicato, poi, il saggio *Un gustoso episodio della vita di Accursio e la data di composizione della ‘Glossa magna’ al ‘Digestum Vetus’*, che riproduce l’intervento di Gualandi al Convegno internazionale di studi accursiani, svoltosi a Bologna nell’ottobre 1963, e che è stato pubblicato nel II volume degli *Atti* del Convegno stesso (Milano 1968, pp. 459-491). Qui l’episodio della discussione svoltasi tra Accursio e Guido de Guinis, nel corso dell’esame di *licentia docendi* sostenuto da quest’ultimo di fronte ad una commissione di cui il primo faceva parte, a proposito dell’interpretazione della l. *De hereditatis possessione* (D. 5,3, 34), veniva ricostruito nei suoi particolari e messo a confronto con altri episodi in cui Accursio si era mostrato giudice severo di giovani studenti. La ricostruzione dell’episodio, peraltro, non era diretta solo a far luce sulla vita universitaria e sulla personalità di Accursio e di altri giuristi: essa costituiva certa testimonianza della datazione della Glossa magna al Digestum Vetus, dato che la tesi contestata da Guido era stata esposta da Accursio nella suddetta Glossa e l’episodio riportato era sicuramente attribuibile al 1234; prima di questo anno, di conseguenza, l’opera era stata terminata. Una storia apparentemente lieve e divertente diventava, allora, strumento utile per raggiungere risultati scientifici di sicuro significato.

La vittoria del concorso a professore ordinario portò Gualandi prima a Parma e poco dopo ad Urbino, dove rimase per circa un ventennio e dove

profuse grande impegno nell'attività didattica e dove fu per lungo tempo preside della Facoltà giuridica. Negli anni urbinati ebbe inizio anche il suo impegno come Giudice delle Appellazioni della Repubblica di San Marino, attività in cui egli ha avuto modo di offrire ampia testimonianza della sua vastissima conoscenza della dottrina di diritto comune: e sarebbe particolarmente importante avviare la raccolta delle sue sentenze, dove la sua cultura storico-giuridica e le sue raffinate doti di interprete hanno trovato piena espressione. Il suo contributo al volume *Le Pandette di Giustiniano*, Firenze 1986, con il saggio *Per la storia dell'editio princeps delle Pandette fiorentine di Lelio Torelli*, confermava la sua straordinaria formazione filologica e giuridica ed i suoi interessi per il diritto dell'età intermedia. L'anno successivo venne chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Bologna a ricoprire la cattedra di Diritto comune.

Tra gli ultimi lavori di Gualandi merita particolare menzione il saggio *Edoardo Volterra bibliofilo. In memoria di un Maestro indimenticato*, apparso in *Panorami*, VI (1994), pp. 237-242. Qui la passione di bibliofilo del maestro, la consapevolezza di questo "che i libri antichi e moderni sono depositi di sapienza ma anche essenzialmente strumenti di lavoro, che sono elementi vivi ed arricchenti solo se servono alla ricerca, se servono, in altri termini ... a produrre cultura", risultano corrispondere ai sentimenti più profondi dell'allievo, tanto che il ricordo di un giorno di tanti anni prima in cui il maestro lo aveva introdotto per la prima volta alla conoscenza della sua biblioteca privata appare non solo come un racconto di grande sensibilità affettiva e di profonda tenerezza, ma anche come confessione del momento centrale della propria formazione culturale, quello in cui aveva avvertito appieno il fascino dell'impegno nella ricerca e nella sua trasmissione. Un impegno cui Gualandi si è mantenuto sempre fedele, arricchendolo con le sue grandi doti di umanità.